**n. 98/26 p.u.**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**

**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 98/26 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato il 2-9-2026 da COMPAGNONI CAROLINA (nata a Mantova il 29-2-1968; C.F.: CMPCLN88B69E897M) e da COMPAGNONI RACHELE (nata ad Asola il 10-3-1992; C.F.: CMPRHL92C50A470M) entrambe residenti in Bozzolo, via Boriani, 7)
ai sensi degli artt. 66 e 67 CCI;
- esaminata la integrazione del piano di cui alla nota del 21-9-2026 depositata nei termini assegnati;
- rilevato che le ricorrenti hanno chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che Compagnoni Carolina è da tempo lavoratrice dipendente, che sono state cancellate da oltre un anno le imprese individuali di cui era stata titolare e che la attuale titolarità di impresa agricola minore non è comunque di ostacolo alla ammissione alla procedura atteso che i debiti oggetto del ricorso non riguardano l'attività di impresa mentre Compagnoni Rachele non ha mai svolto attività imprenditoriale ed è attualmente disoccupata sicché entrambe rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- rilevato che le istanti versano in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale sono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 8 e segg. della integrazione al ricorso depositata il 21-9-2026;
- ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano;

P.T.M.

- dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da COMPAGNONI CAROLINA (nata a Mantova il 29-2-1968; C.F.: CMPCLN88B69E897M) e da COMPAGNONI RACHELE (nata ad Asola il 10-3-1992; C.F.: CMPRHL92C50A470M) entrambe residenti in Bozzolo, via Boriani, 7) è ammissibile;

- prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

**avverte**

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;

**avverte**

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

- dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle ricorrenti e vieta a esse il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

- riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentita parte debitrice).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 23 settembre 2026.

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi